



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna e Marche
Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna
Sezione di Rimini

ODS 03/2022

Oggetto: Documentazione fiscale da allegare alle richieste di immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dalla Repubblica di San Marino

Il responsabile della Sezione di Rimini dell'UMC di Bologna,

Visto il

DECRETO MINISTERIALE

(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino)

24 dicembre 1993

(G.U. n. 305 del 30.12.1993)

Titolo quarto

CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

Art. 19

Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi **sono in ogni caso assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.**

Per la identificazione dei cennati mezzi di trasporto deve farsi riferimento ai criteri contenuti nell'art. 38, comma 4, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura di cui al titolo secondo. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio IVA, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993.

I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4 del citato decreto 19 gennaio 1993, previa presentazione al proprio ufficio IVA del Mod. IVA 38 RIC.

Considerato il

DECRETO MINISTERIALE

19 gennaio 1993

(G.U. n. 18 del 23.1.1993)

Art. 1

1. **I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, trasportati o spediti da altro Stato membro, debbono produrre all'ufficio dell'imposta del valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione dei provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall'ufficio stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonché il corrispettivo dell'acquisto.

3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione, liquida l'imposta sul valore aggiunto, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un esemplare della dichiarazione, con l'indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, è restituito al dichiarante.

4. Per "soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni" si intendono i privati consumatori, gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i soggetti d'imposta relativamente agli acquisti di cui al comma 1 non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Nelle more della risposta ad apposito quesito già in itinere presso la superiore DGT,

dispone quanto segue:

- Le immatricolazioni in oggetto verranno favorevolmente definite solo in presenza di documentazione probante il **pagamento dell'IVA secondo i termini della disposizioni normative sopra riportate.**
- Le immatricolazioni dovranno avvenire utilizzando la procedura dell'IVA prepagata, applicando la procedura indicata nella circ. Prot. 879/4319 (2) del 22/03/1994, che dovrà essere integralmente rispettata previa disapplicazione degli ultimi quattro capoversi la cui validità è da ritenersi abrogata anche ai sensi del disposto della circolare U8924 del 18/03/2022.
- Le sole immatricolazioni a nome di soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, riferite ad acquisto a titolo oneroso potranno avvenire tramite presentazione di:
 - 1) Fattura o documento equipollente
 - 2) Esemplare della dichiarazione, con gli estremi della quietanza di pagamento, restituito al dichiarante dall'ADE con i timbri di quest'ultimo Ufficio.

Le presenti disposizioni, in quanto semplice lettura di norme vigenti, sono di immediata applicazione e vanno naturalmente estese anche alle pratiche in itinere.

IL RESPONSABILE
SEZIONE DI RIMINI
F.T. M.C.L.Contessa